

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 11249/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 11249 del 2017, proposto da Manuela Maresca, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Carcione (cod. fisc.: CRCMGR76S46I199H), con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore; rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Vincenzo Santangelo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto prot. n. 0006683 del 06/10/2017, e Protocollo registro decreti n. 0000177 del 29 settembre 2017 con il quale la sig. Lucia TOSI è stata esclusa dalla procedura selettiva “*concorso pubblico per la copertura di 814 posti nella qualifica*

di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale” ;

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) Scheda medica del 14 settembre 2017 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale la signora Lucia TOSI sarebbe affetta da "*DEFFICIT STATURA (cm. 162)*" e, di conseguenza, giudicata "*non idonea*" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

b) Verbale n. 07 del 14 settembre 2017 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, costituita con D.M. n. 78 del 11 marzo 2008 e nominata con il decreto del Capo Dipartimento n. 737 del 17 novembre 2016, e riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha giudicato la sig.ra Lucia TOSI affetta da "*DEFICIT Statura (cm.162)* ";

- nonché *per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i signori: SARDELLA ROBERTO, nato a Roma (RM) il 13/02/1980 e residente in Roma, Via dei Castiglioni nr.28 cap 00148 Roma, e PIBIRI MARCELLO, nato il 23/11/1978 e residente in MARACALAGONIS (CA) Vico I Aretino n. 4 cap 09040 o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione della sig.ra Lucia TOSI.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore, alla udienza pubblica del giorno 8 novembre 2019, il cons. Concetta

Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 35 (trentacinque), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo *PEC*, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

- di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità,

potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina alla ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

Fissa per il prosiegua la pubblica udienza del 1 aprile 2020, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.